

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 683 Inefficacia del sequestro (Abrogato)

[Il sequestro perde la sua efficacia [c.p.c. 675] se il sequestrante non osserva le disposizioni degli [articoli 680 e 681](#), se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa [c.p.c. 306].

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato [c.p.c. 125], dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione [c.c. 2668, 2693; c.p.c. 96, 679].]